



DIOCESI DI NOVARA

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

MODELLO-BASE DI REGOLAMENTO

Premessa

L'identità e la funzione del consiglio pastorale parrocchiale si inserisce in un'immagine di Chiesa comunione, così come il Concilio Vaticano II ha indicato e il magistero successivo ha autorevolmente confermato. «La parrocchia, vicina alla gente e al suo quotidiano, prima di offrire servizi, dà testimonianza dell'amore di Cristo che lega a lui e tra loro tutti i discepoli» (XXI Sinodo novarese n. 13).

La nostra Chiesa, nel Sinodo diocesano, ha fatto propria questa impostazione e nell'indicare le vie del rinnovamento pastorale ha scelto di incarnare il volto di una Chiesa sinodale. In forza del Battesimo, infatti, ogni cristiano è chiamato a condividere la missione della Chiesa, nello spirito della corresponsabilità comunionale e gerarchica.

Costituzione

Art. 1

E' costituito nella parrocchia di il Consiglio Pastorale Parrocchiale a norma del *Codice di Diritto Canonico*, che - al canone 536 - così recita: «In ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale».

Anche il *XXI Sinodo Novarese* al n. 33 stabilisce in proposito: «I Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) siano rinnovati come segno e strumento della partecipazione della vita comunitaria locale all'UPM. Espressione delle varie realtà parrocchiali, essi devono essere creati al più presto ove ancora non esistessero».



Natura

Art. 2

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è l'organismo ordinario

- della comunione e sinodalità ecclesiale
- del discernimento comunitario e della corresponsabilità (*XXI Sinodo Novarese* n. 38)
- di programmazione e di coordinamento dell'azione pastorale della parrocchia
- in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità dell'intera comunità e dei singoli battezzati (AA 26).

Compiti

Art. 3

Il CPP ha il compito di progettare, accompagnare, sostenere e verificare l'attività pastorale della parrocchia.

In particolare esso ha il compito di:

- 1) promuovere e far crescere la *comunione* tra i singoli fedeli (laici, presbiteri, religiosi), le aggregazioni e i movimenti presenti in parrocchia, secondo quanto stabilito dal *XXI Sinodo Novarese* (nn.40-41)
- 2) suscitare *la partecipazione attiva* di tutti i fedeli alla sua vita e alla sua missione, passando dalla semplice collaborazione a una vera e propria *corresponsabilità*
- 3) conoscere, approfondire, per poi far conoscere all'intera comunità, il progetto pastorale diocesano scegliendo i passi concreti di una sua realizzazione in loco
- 4) elaborare un semplice *progetto pastorale parrocchiale*, nell'ottica di una vera pastorale integrata (*XXI Sinodo Novarese* n. 42), coordinando con le altre parrocchie dell'UPM il proprio lavoro
- 5) riflettere sulla *situazione* del territorio in collaborazione con l'*equipe pastorale* di UPM e il Moderatore, in vista di un rinnovato slancio missionario di evangelizzazione, con attenzione privilegiata agli ambiti dei giovani e della famiglia secondo quanto emerso dal Sinodo Diocesano.
- 6) stabilire rapporti franchi di *dialogo e di collaborazione* con le istituzioni pubbliche e le aggregazioni laiche presenti sul territorio;

A norma del Codice di Diritto Canonico (can. 536 §2), il parroco si avvale del parere consultivo del consiglio pastorale parrocchiale. Lo spirito della comunione e corresponsabilità offre altresì l'orizzonte dentro il quale intendere tale carattere "consultivo".

Composizione

Art. 4

Sono membri di diritto il parroco, i sacerdoti e i diaconi che hanno incarichi pastorali in parrocchia.

Sono chiamati a far parte del CPP:

- tre consiglieri *cooptati* dal parroco;
- un membro del consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Inoltre, ove esistano:

- i rappresentanti delle eventuali comunità religiose che operano in parrocchia;
- i responsabili o rappresentanti dei principali gruppi di operatori pastorali (catechesi, liturgia, carità, missioni, tempo libero...);
- un rappresentante per le aggregazioni ecclesiali presenti in parrocchia;
Vi siano anche alcuni consiglieri *eletti* dall'assemblea parrocchiale (nel caso in cui si ritiene opportuno ricorrere ad elezioni dirette).

Il numero dei componenti sia adeguato, indicativamente tra le 10 e le 25 persone. Nelle parrocchie più popolose (oltre gli 8.000 abitanti) il numero può essere superiore.

I consiglieri

Art. 5

I componenti del CPP sono in qualche modo i rappresentanti e delegati della comunità. Perciò

- a. Non devono essere incorsi in censure canoniche.
- b. Sappiano distinguersi per coerente vita di fede e sincera appartenenza ecclesiale.
- c. Sappiano manifestare un certo grado di visione pastorale d'insieme, disponibilità alla comunione effettiva, capacità di dialogo.
- d. Siano residenti nella parrocchia o perlomeno partecipino stabilmente alla sua vita liturgica e pastorale.
- e. Pur apprezzando e incoraggiando l'impegno politico dei cattolici, è consigliabile non facciano parte del CPP quanti ricoprono incarichi amministrativi pubblici (sindaco, assessore, consigliere comunale / provinciale ...) o responsabili di partiti politici. Questo per evitare confusioni di rappresentatività e per una reciproca libertà di azione. In quest'ottica, se durante il mandato di consigliere del CPP un membro si candida a un'elezione politica o amministrativa, automaticamente decade dal CPP.
- f. I componenti del CPP devono aver compiuto la maggiore età e aver completato l'iniziazione cristiana.
- g. Un consigliere decade dal CPP se non partecipa senza giustificazione a tre sedute consecutive.



Le elezioni

Art. 6

Lì dove si ritiene opportuno ricorrere a elezioni parrocchiali dirette dei consiglieri:

- a. La Commissione elettorale, nominata dal CPP uscente, predispone una lista di candidati, formata da uomini e donne, da giovani e adulti, in numero possibilmente doppio rispetto ai consiglieri da eleggere.
- b. Hanno diritto di voto tutti i parrocchiani battezzati e cresimati dai 16 anni in su.
- c. La lista delle persone elette o nominate per il CPP (come qualsiasi eventuale modifica durante il mandato) sia comunicata al Vicario episcopale per il territorio.

Commissioni di lavoro

Art. 7

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il CPP può istituire apposite commissioni o gruppi di lavoro, a cui demandare lo studio di particolari problemi pastorali e l'attuazione delle corrispondenti scelte operative, da sottoporre al parere del CPP e all'approvazione del parroco.

Queste commissioni possono essere formate, oltre che dai consiglieri, anche da altre persone competenti, cooptate dal CPP.

Segreteria

Art. 8

La segreteria del CPP è composta

- dal parroco, in qualità di *presidente* del CPP;
- da due laici (eletti a maggioranza dal consiglio) uno/a dei quali svolge la funzione di *vicepresidente moderatore* del CPP, l'altro/a eventualmente da segretario/a.
- da un rappresentante dei sacerdoti e diaconi operanti in parrocchia
- da un/una consacrata, ove ve ne siano

Nelle parrocchie ove non siano presenti altri preti, diaconi o consacrati, il loro posto può essere preso da un altro laico/a.

Spetta alla segreteria

- scegliere l'ordine del giorno e l'opportuna modalità di svolgimento dei lavori.
 - far pervenire l'ordine del giorno ai componenti.
- redigere e conservare i verbali
- verificare la concreta realizzazione delle decisioni prese dal CPP in comunione con i sacerdoti
 - decidere le opportune modalità per far conoscere all'intera parrocchia i temi in discussione, le scelte pastorali o i documenti elaborati nel CPP

Riunioni

Art. 9

È opportuno che il CPP sia convocato almeno quattro volte l'anno. Il primo incontro è sempre di programmazione, l'ultimo di verifica.

Gli incontri si aprono con un momento di preghiera e ascolto della Parola di Dio. Segue una prima parte riservata alla formazione dei componenti, attraverso approfondimenti specifici o relativi al progetto pastorale diocesano, a documenti della CEI, alle recenti encicliche pontificie o ad altri temi ritenuti di interesse pastorale. Questa prima parte è guidata dal parroco. La seconda parte del consiglio pastorale parrocchiale è moderata dal vicepresidente.

Il consiglio può essere convocato in modo straordinario su argomenti specifici, qualora un terzo dei componenti lo richieda con uno scritto firmato e consegnato alla segreteria.

È opportuno che alcuni incontri all'anno (di carattere spirituale o formativo) siano fatti insieme ai consigli pastorali dell'UPM della quale si fa parte. In questo caso l'incontro in UPM sostituisce quello in parrocchia.

Durata del CPP

Art. 10

Il CPP resta in carica cinque anni.

I membri del CPP, compiuto il quinquennio, possono essere rieletti per un secondo mandato. Per favorire l'obiettivo di una più ampia corresponsabilità, è opportuno che dopo ogni quinquennio venga sostituito almeno la metà dei membri.

Nella medesima ottica della corresponsabilità e comunione è normale che il consiglio pastorale giunga alla propria naturale scadenza, anche qualora avvenisse un cambio di parroco.

Assemblea parrocchiale

Art. 11

Quando le questioni in gioco coinvolgono l'intera comunità parrocchiale condizionandone negli anni il cammino e l'organizzazione, può essere opportuno convocare un'assemblea parrocchiale, aperta a tutti coloro che intendono parteciparvi. Questo per poter ascoltare più voci possibili e per giungere a un discernimento comunitario. L'assemblea parrocchiale può essere richiesta dal parroco o dalla metà più uno dei componenti del consiglio pastorale parrocchiale.

Rapporti con la parrocchia

Art 12

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studierà gli strumenti più idonei per



mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità e di rappresentatività che lo stringe alla parrocchia intera. In particolare, darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni.

Consigli Pastorali Interparrocchiali

Art 13

Nel caso di un solo parroco con più parrocchie (“*Unione di parrocchie*” come descritto al n. 29 del *XXI Sinodo Novarese*), verrà costituito un unico CPP che elaborerà e individuerà gli indirizzi di fondo per tutte le parrocchie. Il parroco, dopo aver avuto in proposito l’approvazione del Vescovo attraverso il Vicario della Pastorale, può procedere alla costituzione di un organismo con il carattere dell’interparrocchialità. In ogni parrocchia giuridicamente costituita rimarrà comunque un gruppetto di riferimento (consulta) da riunire in particolari occasioni di vita della parrocchia.

Rinnovo del CPP

Art 14

Allo scadere del quinquennio previsto, alla fine dell’anno pastorale (aprile-maggio) si formerà una commissione che prepari e diriga le operazioni di rinnovo del CPP per poterlo promulgare e rendere operativo con l’inizio del nuovo anno pastorale (1° settembre).



DIOCESI DI NOVARA

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA

REGOLAMENTO

Art. 1 – Natura

Il Consiglio per gli affari economici delle parrocchie della diocesi di Novara (qui di seguito più brevemente denominati CAEP), è costituito dall'Ordinario diocesano in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della parrocchia.

Art. 2 – Fini

Questa collaborazione si articola nei seguenti modi:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo (can 1284, §2 n. 8);
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, comma secondo, per le parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione determinati dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere CEI e, per la diocesi dal decreto del Vescovo il 1 giugno 2006, dovrà essere allegato alla domanda di autorizzazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso l'Ufficio amministrativo della diocesi (can. 1284 §2, n.9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
- f) ove non esistesse l'inventario dei beni patrimoniali e di quelli culturali, provvedere alla sua prima redazione;
- g) la promozione del sostegno economico alla Chiesa;



-
- h) stabilire quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio, vada destinata ad attività caritative, oltre quanto viene raccolto per iniziative straordinarie.

Art. 3 – Composizione

- § 1 Il CAEP è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dai vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli laici nominati dal parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti.
- § 2 Il Consiglio nomina, preferibilmente tra i suoi membri, un Segretario che avrà il compito di redigere il verbale della riunione su un apposito registro dei verbali CAEP.
- § 3 I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. Non può essere scelto come Consigliere colui che ha legami di tipo parentale con il parroco o rapporti di tipo professionale o commerciale con la parrocchia.

Art. 4 – Nomina e durata del Consiglio

Il Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale, designa il CAEP, con la richiesta di costituzione del Consiglio che raccoglie il nome dei consiglieri, i dati anagrafici, la residenza con i contatti telefonici e l'eventuale indirizzo e-mail, e il deposito della firma come accettazione della nomina e di impegno di assolvere l'incarico con diligenza, onestà e fedeltà le funzioni amministrative. L'atto costitutivo e i nominativi dei consiglieri con le informazioni sopra esposte devono essere comunicati all'Ufficio Amministrativo della Diocesi. L'Ordinario diocesano costituirà il CAEP e invierà alla parrocchia l'atto costituivo indicando l'inizio dell'attività del Consiglio.

I membri del CAEP durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. La scadenza del quinquennio è regolata alla scadenza diocesana.

Art. 5 – Presidente del Consiglio

Spetta al parroco:

- a) la convocazione e la presidenza del CAEP;
- b) la determinazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni.

Art. 6 – Poteri del Consiglio

Il CAEP ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, §3. Il Parroco chiederà e ascolterà

attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi ritenendolo valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

È data facoltà ai consiglieri di proporre punti da inserire all'Ordine del giorno documentandone la rilevanza.

Spetta al Parroco la legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici ed è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 512.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio

Il CAEP viene convocato almeno quattro volte all'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Una delle riunioni deve essere dedicata allo studio e all'approvazione del rendiconto.

La convocazione sia fatta almeno otto giorni prima della sessione (anche verbalmente).

Le riunioni non sono pubbliche, ove però è necessario, su invito del Presidente, possono partecipare anche altre persone in qualità di esperti, senza diritto di voto. Sia i consiglieri che gli invitati sono tenuti alla riservatezza

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8 - Decadenza o vacanza di seggi del Consiglio

Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi documentati motivi o per dimissioni dell'interessato. La revoca e la sostituzione di un componente del CAEP è riservata all'Ordinario Diocesano. I Consiglieri decadono alla scadenza del mandato quinquennale o alla nomina di un nuovo parroco. Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca di uno o più membri del CAEP, il parroco deve provvedere, entro 30 giorni, a presentare le motivazioni della revoca e la nuova designazione all'Ordinario Diocesano secondo la modalità espressa nell'art. 4. I Consiglieri così nominati o riconfermati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 9 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal parroco al Vescovo, tramite la consegna all'Ufficio Amministrativo Diocesano.



Art. 10 – Informazioni alla comunità parrocchiale

IL CAEP presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11 – Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del segretario e devono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.